VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

SOMMARIO

INTERROGAZIONI.	
5-04726 Caparini ed altri: Secondo tratto strada statale n. 510	103
ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)	109
5-04730 Caparini ed altri: Lavori strada statale n. 42	104
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)	110
5-05696 Mario Pepe: Condono di fabbricati abusivi ex legge n. 724 del 1994	104
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)	111
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 1999. C. 5619 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione - Espressa deliberazione favorevole)	104
SEDE REFERENTE:	
Salvaguardia di Venezia. C. 5176 De Piccoli, C. 5551 Turroni e C. 5576 Scarpa Bonazza Buora (Esame e rinvio)	105
Comunicazioni del Presidente	108
COMITATO RISTRETTO:	
Valutazione di impatto ambientale. C. 5100 Sen. Napoli, approvata dal Senato, ed abbinate C. 428 Calzolaio, C. 1557 Scalia e C. 1652 Sanza	108
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Convocato per la predisposizione del programma dei lavori per il periodo marzo-aprile 1999	108

INTERROGAZIONI

Martedì 2 marzo 1999. — Presidenza del Presidente Maria Rita LORENZETTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici Gianni Francesco Mattioli.

La seduta comincia alle 10.55.

5-04726 Caparini ed altri: Secondo tratto strada statale n. 510.

Il sottosegretario Gianni Francesco Mattioli risponde all'interrogazione nei

termini riportati in allegato (vedi allegato n. 1).

Davide CAPARINI (LNIP), intervenendo in replica, si dichiara parzialmente sod-disfatto della risposta, rilevando che mancano peraltro molti dati richiesti. In particolare, per quanto riguarda la variante di Pisogne, lotto VII, terminata da nove mesi, non si indica quando essa potrà essere aperta definitivamente. Così come per i lotti IV, V e VI, per i quali non è fissata la data di apertura al traffico. Rimane poi senza risposta la questione relativa alla decisione di affidare i lavori

ad una società, dichiarata fallita subito dopo l'apertura dei cantieri. Auspica quindi che si ponga presto fine ad una situazione ormai paradossale: ci sono tratti di strada ultimati e percorribili, mentre altri intermedi non sono ancora praticabili.

5-04730 Caparini ed altri: Lavori strada statale n. 42.

Il sottosegretario Gianni Francesco Mattioli risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato n.* 2).

Davide CAPARINI (LNIP), intervenendo in replica, si dichiara insoddisfatto della risposta, poiché non vengono specificati i tempi di consegna dei lotti V e VI. Sottolinea che dal 1994 ad oggi si sono verificati ritardi biblici nella ultimazione dei lavori. Ribadisce quindi la necessità di porre termine al più presto ad una situazione gravemente dannosa per la viabilità della zona, anche in riferimento all'apertura al traffico del IV lotto e all'ultimazione degli scavi per il traforo. Preannuncia quindi la presentazione di un'ulteriore interrogazione per ottenere più precise informazioni in ordine ad una situazione ormai non più sostenibile e che auspica sia risolta definitivamente.

5-05696 Mario Pepe: Condono di fabbricati abusivi ex legge n. 724 del 1994.

Il sottosegretario Gianni Francesco Mattioli risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato n. 3*).

Mario PEPE (PD-U), intervenendo in replica, si dichiara soddisfatto dell'interpretazione ermeneutica fornita dal sottosegretario.

La seduta termina alle 11.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 marzo 1999. — Presidenza del Presidente Maria Rita LORENZETTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici Gianni Francesco Mattioli.

La seduta inizia alle 11.20.

Legge comunitaria 1999.

C. 5619 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione)

(Seguito dell'esame e conclusione Espressa deliberazione favorevole)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 25 febbraio 1999.

Maria Rita LORENZETTI, presidente, avverte che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge comunitaria.

Primo GALDELLI (comunista), *relatore*, presenta la seguente proposta di relazione:

« La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 5619 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999".

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE »

La Commissione approva la proposta del relatore.

Delibera di nominare ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2 del regolamento il deputato Galdelli, relatore presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 11.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 2 marzo 1999. — Presidenza del Presidente Maria Rita LORENZETTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici Gianni Francesco Mattioli.

La seduta inizia alle 12.

Salvaguardia di Venezia. C. 5176 De Piccoli, C. 5551 Turroni e C. 5576 Scarpa Bonazza Buora.

(Esame, abbinamento della proposta C. 5633 Galati, e rinvio)

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge.

Maria Rita LORENZETTI, presidente, avverte che nella seduta odierna avrà inizio l'esame delle abbinate proposte di legge in titolo, alle quali è abbinata altresì la proposta di legge Galati, n. 5633, concernente la stessa materia, assegnata ieri.

Alfredo ZAGATTI (DS-U), relatore, osserva che le proposte di legge all'ordine del giorno riguardano la salvaguardia di Venezia e della laguna, mirando tutte ad una razionalizzazione della vigente normativa, ad un' accelerazione delle procedure, ad una più precisa individuazione degli obiettivi da perseguire. Sulla proposta di legge Galati, n. 5633, si riserva di intervenire in un secondo tempo, essendo stata assegnata solo ieri all'esame della Commissione.

Ricorda che l'intervento straordinario in favore di Venezia è stato inaugurato dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, che dichiara la salvaguardia della città e della sua laguna « problema di preminente interesse nazionale ».

I soggetti dell'azione di salvaguardia, in base a tale disciplina, sono lo Stato, la regione e gli enti locali, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze. Peraltro, al fine di inquadrare le diverse azioni in uno strumento programmatico unitario di riferimento, è stata prevista l'approvazione, con legge regionale, di un piano comprensoriale, sia pure con efficacia limitata sino al momento dell'approvazione da parte della regione del proprio piano territoriale. Successivamente la legge 29 novembre 1984, n. 798, ha confermato i principi ispiratori della legge n. 171 del 1973, modificando tuttavia la struttura organizzativa da essa prevista. Quest'ultima ha predisposto infatti un complesso di interventi finalizzati alla salvaguardia della città ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico. In applicazione delle suindicate disposizioni, è stato individuato, quale soggetto al quale affidare la realizzazione delle opere, il Consorzio Venezia Nuova. Tale norma è stata peraltro abrogata dall'articolo 6- bis del decreto legge n. 96 del 1995.

Ricorda che con successivi provvedimenti si sono disposti stanziamenti a favore delle predette aree. Da ultimo, in particolare, il comma 2 dell'articolo 3 della legge 30 agosto 1998, n. 295 (utilizzo dei fondi speciali contenuti nella finanziaria 1998 per il Ministero dei lavori pubblici) ha autorizzato limiti di impegno, nella misura di 10 miliardi a decorrere dal 1999 e di altri 10 miliardi a decorrere dal 2000, destinati alla prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia; e l'articolo 50, comma 1, lettera b) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per l'anno 1999, ha disposto l'autorizzazione di limiti d'impegno quindicennali per un importo pari a 70 miliardi, dall'anno 1999, a 20 miliardi dall'anno 2000 e a 30 miliardi dall'anno 2001, per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia.

Venendo al merito delle proposte di legge all'ordine del giorno, per quanto concerne la proposta De Piccoli, rileva che all'articolo 1 si riafferma l'obiettivo, già contenuto nella legge n. 171 del 1973, di preminente interesse nazionale, di garantire la salvaguardia di Venezia e della sua laguna mediante una serie di interventi da realizzare nell'ambito territoriale della

« laguna di Venezia », come definito dalla legge 5 marzo 1963, n. 366. Vengono pertanto individuati una serie di obiettivi ed indicati interventi, come la salvaguardia fisica ed ambientale della laguna veneta e dei centri abitati dell'estuario (commi 2-7); la rivitalizzazione socioeconomica dell'area veneziana (commi 8-13); la manutenzione urbana di Venezia (commi 14-17). L'articolo 2 della stessa proposta prevede l'istituzione di un apposito comitato istituzionale per la difesa di Venezia al quale vengono demandate le funzioni di approvazione del piano generale degli interventi e dei programmi di attuazione dei medesimi; le attività di indirizzo, coordinamento e controllo al fine dell'attuazione degli interventi previsti; la determinazione dei termini entro i quali gli enti preposti devono provvedere all'esecuzione dei compiti fissati dal provvedimento in esame. Gli articoli 3 e 4 prevedono disposizioni concernenti i poteri di intervento di tale Comitato. L'articolo 5 prevede specificamente l'utilizzo di strumenti di programmazione negoziata quali l'accordo di programma e la conferenza di servizi; mentre l'articolo 6 dispone che il comune di Venezia si adegui alle prescrizioni urbanistiche stabilite dalla legislazione vigente nazionale e regionale e delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi, secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla legge stessa sui vari settori ricompresi nel progetto per la salvaguardia della città di Venezia. L'articolo 7 contiene norme di copertura finanziaria, mentre l'articolo 8 abroga le norme che attualmente disciplinano gli interventi per la salvaguardia di Venezia, abrogando ventitré provvedimenti che rendono la proposta in esame sostitutiva di tutta la materia vigente.

Per quanto concerne la proposta di legge Scarpa Bonazza Buora n. 5576, rileva che l'articolo 1 considera quali problemi di interesse generale la salvaguardia fisico-ambientale ed il recupero socio-economico della città di Venezia e della sua laguna. Vengono pertanto indicati obiettivi ed interventi, alla cui realizzazione concorre una pluralità di soggetti,

come la salvaguardia fisica di Venezia e della sua laguna; il recupero del patrimonio immobiliare; la salvaguardia ambientale della laguna e il recupero socioeconomico; e il recupero e lo sviluppo della città di Chioggia. Rinviando per l'analisi complessiva all'articolato, ricorda soltanto che l'articolo 16 disciplina le caratteristiche procedurali da applicarsi per la redazione di un piano di sviluppo complessivo delle attività idonee ad individuare i singoli interventi di disinguinamento, mentre l'articolo 17 dispone in merito alla realizzazione del sistema metropolitano ferroviario lagunare e sublagunare per il quale la regione Veneto deve procedere alla redazione di un progetto corredato di tutti gli studi necessari. L'articolo 18 dispone infine che il piano generale degli interventi da realizzare per garantire gli obiettivi di cui all'articolo 14 del provvedimento in esame, che prevede il recupero e lo sviluppo della città di Chioggia, debba essere presentato dal comune di Chioggia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, mentre l'articolo 19 pone, come norma generale, che tutti i piani, che siano redatti ai sensi della legge stessa dal Magistrato alle acque di Venezia, dalla regione Veneto, dal comune di Venezia e dal comune di Chioggia, devono essere approvati dal Comitato per Venezia. In particolare, sottolinea che l'articolo 21 è una norma su cui appare opportuno aprire un confronto costruttivo in Commissione. In tale norma si stabilisce che per le caratteristiche rivestite dagli interventi individuati dagli accordi di programma di cui all'articolo 20 e soprattutto per la loro interconnessione tecnica si debba garantire il ricorso alla trattativa privata anche in deroga alla normativa vigente nazionale e regionale, nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e dalla direttiva 93/97/CEE.

Per quanto concerne la proposta di legge Turroni, infine, contenente la disciplina degli interventi per la salvaguardia di Venezia, all'articolo 1 si considera problema di preminente interesse generale la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Vengono pertanto individuate una serie di finalità, al cui perseguimento concorrono lo Stato, la regione e gli enti locali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, ed una serie di interventi da eseguire nel territorio lagunare, di cui fanno parte i comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino, Jesolo e Musile di Piave. Viene altresì prevista l'istituzione di un parco lagunare, per il quale il Ministro dell'ambiente dovrà predisporre un apposito decreto, oltre a disciplinarsi la manutenzione urbana di Venezia e la rivitalizzazione socio-economica dell'area veneziana, al fine di garantire il mantenimento della residenza nel centro storico di Venezia. Sottolinea in particolare che questa proposta contiene alcune differenze rispetto alle altre, come l'articolo 2 che prevede l'istituzione di un bacino speciale integrato della laguna di Venezia. Gli articoli 3, 4 e 5 prevedono invece l'istituzione della città metropolitana di Venezia; mentre l'articolo 6 disciplina il Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia. Ricorda poi l'articolo 9, contenente disposizioni su accordi di programma e conferenze di servizi, disciplina la stessa materia in modo simile, ma non identico all'articolo 5 della proposta di legge n. 5176.

Sottolinea quindi l'opportunità di integrare fra loro le proposte indicate, a cui è stata abbinata la proposta Galati n. 5633, allo scopo di pervenire, in sede di Comitato ristretto alla definizione di un testo unificato.

Walter DE CESARIS (misto-RC-PRO) fa presente che il suo gruppo ha presentato una proposta di legge concernente la stessa materia. Auspica che essa possa al più presto essere abbinata a quelle in esame.

Maria Rita LORENZETTI, presidente, assicura il deputato De Cesaris che sarà valutata la questione dell'abbinamento non appena la proposta di legge verrà assegnata alla Commissione.

Francesco FORMENTI (LNIP) intende formulare soltanto talune considerazioni, in quanto successivamente il deputato Cavaliere svolgerà un intervento più completo sulla materia in esame. Osserva che vi sono alcune disposizioni contenute nelle proposte in esame che ricalcano norme vigenti, come la disciplina su Porto Marghera, già prevista nella legge n. 426 del 1998. Rileva poi che erano stati accolti dal Governo ordini del giorno presentati da deputati del suo gruppo su questa materia, di impegno alla predisposizione di un testo unico di riordino della materia, per cercare di razionalizzare gli interventi normativi adottati. Ritiene che vi siano previsioni al limite della costituzionalità, come per esempio quella relativa al diritto di prelazione da parte del comune di Venezia nell'acquisto di beni immobili alienati da privati. Condivide peraltro alcuni aspetti, per esempio la previsione di mutui a favore degli enti interessati, con oneri di ammortamento per capitali e interessi a carico dello Stato. Ritiene che sussistano quindi i presupposti per un fattivo confronto sui temi in esame. Condivide inoltre l'opportunità di predisporre un testo unificato delle proposte, come indicato dal relatore.

Cesare DE PICCOLI (DS-U) fa presente che la proposta da lui presentata individui in particolare la necessità di una semplificazione della legislazione vigente, oltre a quella di una sua delegificazione. In tal senso ricorda che allo stato attuale ci sono talvolta circa quaranta pareri che devono essere espressi per il completamento delle procedure stabilite, con un meccanismo a cascata, senz'altro da correggere. Vi è peraltro anche l'esigenza di superare per taluni aspetti il carattere speciale delle vigenti normative, rilevando come le disposizioni generali, successivamente adottate, risultino talvolta più avanzate. Riservandosi di intervenire più diffusamente sul merito, ritiene infine opportuno che alcuni aspetti della normativa prevista a difesa di Venezia e la sua laguna, vengano modificati, per superare incongruenze e difficoltà finora verificatesi. Condivide la proposta di procedere alla predisposizione di un testo unificato.

Maria Rita LORENZETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Comunicazioni del Presidente.

Maria Rita LORENZETTI, presidente, avverte che il Ministro dei lavori pubblici delegato per le aree urbane, Roma capitale e Giubileo 2000 - presidente della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 270 - con lettera in data 19 febbraio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della citata legge, la relazione, riferita al 31 dicembre 1998, sullo stato di attuazione degli interventi di interesse nazionale relativi ai percorsi giubilari e

pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio (doc. CIX-ter, n. 1).

La seduta termina alle 12.45.

COMITATO RISTRETTO

Valutazione di impatto ambientale. C. 5100 Sen. Napoli, approvata dal Senato, ed abbinate C. 428 Calzolaio, C. 1557 Scalia e C. 1652 Sanza.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.50 alle 13.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Convocato per la predisposizione del programma dei lavori per il periodo marzo-aprile 1999 e del calendario dei lavori per il periodo 2-19 marzo 1999.

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 14.15.

ALLEGATO 1

Interrogazione 5-04276.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

L'Ente informa che per quanto concerne i lavori concessi alla strada statale n. 510, la situazione è la seguente:

- 1. Strada statale n. 510 Galleria di Iseo: aperta al traffico in data 4 dicembre 1998:
- 2. Per quanto attiene il lotto V strada statale 510 - il completamento delle opere civili e le opere adiacenti necessarie per rendere funzionale l'intero tratto, sono stati affidati e consegnati in data 17 ottobre 1997 all'A.T.I. S.E.C.O.L. S.p.A. Irces '95 S.r.L. - De Lieto S.p.A. -Donati S.p.A. e la loro ultimazione è prevista per il giorno 03 aprile 2000. È in avanzata fase di elaborazione, su incarico della Comunità Montana del Sebino Bresciano, il progetto relativo ai lavori di costruzione degli svincoli ed opere complementari (impianti, segnaletica, opere protettive, eccetera). L'esecuzione dei lavori previsti in quest'ultimo progetto è indispensabile per procedere all'apertura dell'intero tratto (lotti 4-5-6) e, pertanto,

si dovrà procedere al relativo appalto già durante lo svolgimento dei lavori attualmente in corso.

3. Lotto di collegamento con la statale n. 42: l'apertura al traffico è già avvenuta in data 4 dicembre 1998. L'apertura al transito del lotto aveva subito ritardi a causa delle difficoltà di appalto dei lavori di fornitura e posa delle barriere marginali, difficoltà insorte a seguito della nuova normativa che richiede in fase di gara la presentazione di certificazioni sulle barriere, che non risultavano ancora disponibili per tutte le tipologie. Si è provveduto ad aprire al transito, lungo la stessa variante, lo svincolo di Pian Camuno essendo stati completati alcuni lavori da parte delle Ferrovie Nord Milano e della Provincia di Brescia.

Si assicura che la realizzazione dei lavori connessi alla statale n. 510 viene seguita con attenzione dal Ministero dei lavori pubblici.

ALLEGATO 2

Interrogazione 5-04730.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Per quanto concerne gli altri quesiti proposti nell'atto ispettivo n. 5-04730 e, ad integrazione di quanto già prospettato con la precedente risposta, si fornisce una situazione aggiornata degli interventi connessi alla strada statale n. 42, come da notizie recentemente acquisite dall'ANAS.

1. V e VI lotto (variante agli abitati di Capo di Ponte, Sellero e Cedegolo): l'ultimazione dei lavori inizialmente prevista per il luglio 1998, a causa del rallentamento subito dai lavori in conseguenza delle difficoltà insorte per il reperimento delle aree per lo stoccaggio del materiale scavato, è ora prevista per il 15 marzo 2000 come indicata nella perizia di variante tecnica in corso di approvazione. Per l'apertura al transito sarà inoltre necessaria anche la realizzazione degli impianti che, nel caso specifico, presentano una certa complessità a causa della lunghezza della galleria di cinque chilometri.

- 2. VI lotto-II stralcio: è in corso la riprogettazione del lotto in collaborazione con la provincia di Brescia e la Comunità montana della Valle Camonica per l'adeguamento alle nuove norme. In tale fase si sta inserendo anche la progettazione della variante di Edolo (collegamento con la strada statale n. 39).
- 3. IV lotto: sono in corso di esecuzione i lavori; si sta procedendo all'esame di alcuni problemi sorti per lo scavo della galleria, a causa della potenziale instabilità in atto della parete rocciosa esterna e della presenza di un canale idroelettrico nonché connessi all'attraversamento dell'abitato di Ceto per il quale il comune ha richiesto sostanziali modifiche progettuali.

Si assicura che le questioni connesse agli interventi segnalati continueranno ad essere seguite con particolare attenzione da parte del Ministero dei lavori pubblici.

ALLEGATO 3

Interrogazione 5-05696.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Come è noto, l'articolo 31 comma 1 della legge n. 47 del 1985 disponeva che la concessione o l'autorizzazione in sanatoria poteva essere conseguita, su richiesta, per le costruzioni ultimate entro la data del 1º ottobre 1983. L'articolo 39, comma 1, della legge n. 724 del 1994 stabiliva che le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge n. 47 del 1985 (recanti norme relative alle opere sanabili, ai soggetti legittimati, al procedimento per la sanatoria ed effetti dell'oblazione e della concessione in sanatoria, oltre a disposizioni transitorie e finali) si applicassero alle opere abusive « che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993 » ed, altresì, « alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiore a 750 metri cubi per singola richiesta di concessione sanatoria ».

Orbene, è da ritenere che le parole « ultimate » e « realizzate » si possono intendere sostanzialmente come sinonimi, anche sulla base della considerazione che nelle circolari applicative della normativa in materia di definizione agevolata delle violazioni edilizie, in relazione alla tipologia delle opere sanabili, non è evidenziato alcun distinguo tra opere « ultimate » o « realizzate ».

In realtà, al punto « 2.1. della circolare 17 giugno 1995, n. 2241/UL del Ministero dei lavori pubblici, si legge che l'articolo 39 della citata 4 724/94 fa riferimento, senza alcuna specificazione, alle « opere abusive » non ponendo alcuna distinzione tra « costruzione » e « altre opere », dovendosi dunque ritenere che « l'espressione usata dal comma 1 dell'articolo 39 si

riferisca non solo agli edifici in senso proprio ma anche ai manufatti di ogni tipo e alle opere di urbanizzazione cioè a tutte le opere che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio».

Precisa inoltre la citata circolare n. 2241/UL che il « manufatto realizzato deve essere tale da definire la volumetria da sanare L'edificio deve essere completato nelle parti strutturali, ivi compresa la copertura, e può essere soggetto ad interventi di comportamento funzionale a prescindere dalla tecnologia utilizzata ».

In relazione a tali problematiche, si rammenta che al punto 3.4 della circolare 30 luglio 1985, n. 3375/25 del Ministero dei lavori pubblici si disponeva che la data entro la quale le opere dovevano essere ultimate, per essere ammesse a sanatoria, era il 1º ottobre 1983, dando una definizione (diversa da quella di cui all'articolo 4 della legge n. 10 del 1977 che considera ultimate le opere « abitabili ed agibili ») definizione « da valere solo per la legge n. 47 del 1985 e che fa riferimento all'esecuzione del rustico e al completamento della copertura ». Dispone infatti il 2º comma dell'articolo 31 della legge n. 47 del 1985 che « ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente». In aggiunta a ciò, la citata circolare n. 3357/25 prevede che l'espressione « rustico » comprende, oltre alla muratura portante - negli edifici realizzati con sistemi tradizionali - e l'intelaiatura in cemento armato o in travi in acciaio, anche le tamponature perimetrali, non escludendosi, peraltro, che possa considerarsi ultimato un edificio privo delle tamponature quando le chiusure esterne siano previste non in laterizio ma in materiali o strutture prefabbricate da applicare (vetrate o infissi). Il rustico deve comunque essere tale da rendere bene individuabile il volume dell'edificio, non essendo ammissibile alcuna addizione al volume così definito, salvo i volumi tecnici

Per quanto riguarda più specificatamente la copertura la circolare chiarisce che essa potrà risultare costituita dal tetto ovvero dal solaio dell'ultimo piano realizzato e concorrere, in ogni caso, a definire il volume dell'edificio.

Dunque, è da ritenersi che, in base alla lettura delle fonti legislative e regolamentari esaminate, e sulla base dei criteri ermeneutici seguiti, non esista a livello normativo una differenza sostanziale nell'uso dei termini « ultimate » o « realizzate », dovendosi ricondurre la problematica interpretativa ad una corretta individuazione della nozione di « ultimazione delle opere ».

In tale prospettiva, la giurisprudenza (TAR e Pretura) è arrivata a decisioni

dalle quali emerge che devono intendersi ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, laddove il rustico è inteso non nel senso restrittivo di opera già completa ai sensi della legge n. 10 del 1977, ma in una accezione più lata, tale da comprendere l'opera ultimata nella sua struttura essenziale e, cioè, nella sua scheletratura e nella tamponatura e dunque anche senza le finiture civili.

Con la circolare esplicativa dell'articolo 39 della legge n. 724 del 1994 (n. 2241/1995 citata) il concetto di « opera ultimata » è stato collegato alla possibilità di definire, in modo univoco e certo, il volume oggetto di condono edilizio.

Altra fattispecie, viceversa, riguarda le opere interne agli edifici già esistenti e quelle non destinate a residenza, che dovranno, comunque, essere state ultimate funzionalmente (si confronti TAR Toscana 6 novembre 1987 n. 1326; TAR Lombardia sezione II, 16 marzo 1987, n. 59; Pret. Pizzo 18 aprile 1985; Pret. Frattamaggiore, 12 maggio 1986).

In relazione ai problemi proposti, in definitiva, le considerazioni testé prospettate inducono a ritenere che è ben vero che « sono condonabili i fabbricati abusivi fin dove essi sono stati realizzati », ma sempre nel rispetto del concetto di « ultimazione delle opere » come sopra argomentato